



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Terracina, li 05 APRILE 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'art. 1, comma 612 della Legge 190/2014 il quale prevede che "i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";

Viste le ulteriori disposizioni recate dalla legge 190/2014 (legge stabilità 2015);

Visto il Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Terracina approvato con decreto sindacale prot. 15768/int del 31/03/2015;

Vista la Relazione concernente i risultati conseguiti prodotta dall'Azienda Speciale "Terracina" prot. 16865/ del 05/04/2016;

Vista la Relazione concernente i risultati afferenti la Farmacia Comunale X sede srl e società Acqualatina spa del Dirigente del Dipartimento Finanziario;

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

DECRETA

- A) di approvare l'allegata Relazione concernente i risultati conseguiti rispetto al Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Terracina approvato con decreto sindacale prot. 15768/int del 31/03/2015;
- B) di trasmettere la Relazione di cui sub A) alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Lazio;
- C) di demandare agli uffici di Segreteria Generale la pubblicazione della Relazione sul sito internet istituzionale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Erminia OCELLO

AZIENDA SPECIALE
“TERRACINA”



AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA



**Relazione concernente i risultati conseguiti in materia di
razionalizzazione delle società partecipate
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)**



AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA



L'articolo 23 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 89 del 23 giugno 2014 ha disposto che:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 31 luglio 2014

predispone, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure

a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività

b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;

c) per la cessione di rami d'azienda o anche di per sonale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi. 1-bis. Il programma di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015. Il programma di razionalizzazione delle partecipate locali in data 7 agosto 2014 predisposto dal Commissario per la Revisione della Spesa, ai sensi del sopracitato articolo 23, propone una strategia di riordino con l'obiettivo di ridurre il numero delle partecipate "da 8.000 a 1.000" nel giro di un triennio, di favorirne l'aggregazione e lo sfruttamento di economie di scala e, anche per questa via, di migliorarne l'efficienza, con benefici per la finanza pubblica (i possibili risparmi a regime sono stimati in almeno 2-3 miliardi) e per la qualità dei servizi offerti.

La strategia proposta è basata su quattro cardini:

- circoscrivere il campo di azione delle partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente partecipante, rafforzando quanto previsto in proposito dalla legge finanziaria del 2008;
- introdurre vincoli diretti su varie forme di partecipazioni;
- fare ampio ricorso alla trasparenza e alla pressione dell'opinione pubblica adeguatamente informata come strumento di controllo;
- promuovere l'efficienza delle partecipate che rimarranno operative, incluso attraverso l'uso diffuso dei costi standard, e l'aggregazione tra partecipate che offrono servizi simili per sfruttare al meglio le economie di scala.

L'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per l'anno 2015 (L. n. 190/2014) contiene la disciplina del "Piano di razionalizzazione delle so

cietà partecipate locali" ma recepisce solo in parte, le indicazioni fornite dal Commissario Cottarelli con il proprio documento del 7.08.2014 che porta la stessa denominazione dell'articolo della legge.

In particolare, il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" dispone che "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e



delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."

Al successivo comma 612, ai fini del processo di razionalizzazione delle partecipazioni, sono fornite le seguenti prescrizioni operative: "

I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

" Il legislatore fa dunque salva la disciplina della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" che dispone:

- all'art. 3, comma 27 "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centra

li di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.";

- all'art. 3, comma 28 "L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma



è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti ”.

Attraverso il suddetto richiamo normativo il legislatore conferma pertanto che la norma cardine del nostro ordinamento per trovare i fondamenti giuridici della capacità giuridica degli enti locali di detenere partecipazione in società di capitali sia l'art. 3 comma 27 della legge.

Nel rispetto di quanto previsto dalle norme sopra citate il Comune di Terracina, con Decreto Sindacale , ha approvato il documento denominato “Piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)” – che è qui richiamato in ogni sua parte - corredato dalla prescritta relazione tecnica e riportante l'indicazione, per ciascuna delle società analizzate, delle azioni da porre in essere al fine di conseguire la razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune.

L'Azienda Speciale pur non rientrando nelle disposi

La presente relazione è predisposta in ottemperanza a quanto previsto dal già citato comma 612 ed analizza, a consuntivo, le azioni intraprese e i risultati conseguiti. I Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni , in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, hanno infatti l'onere di predisporre, entro il 31 marzo 2016, una relazione sui risultati conseguiti. La relazione, che valuta i risultati conseguiti “a consuntivo”, deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, analogamente a quanto previsto per il Piano, pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione interessata.

ANALISI DEI RISULTATI CONSEGUITI

Ai sensi dell'art. 1, comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in precedenza citata il processo di razionalizzazione delle società partecipate è stato operato tenendo conto dei seguenti criteri;

- a) Riduzione dei Costi del Consiglio di Amministrazione;
- b) Riduzione dei costi degli organi di controllo;
- c) Riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi totali di erogazione dei servizi;
- d) Riduzione dei costi generali, gestione e servizi generali amministrativi del 5% nel 2015 e di almeno il 30% a partire dal 2016;
- e) Riduzione della contribuzione a carico del bilancio annuale e pluriennale d'esercizio del Comune di Terracina a copertura dei costi sociali a pareggio di bilancio pari ad €1.380.000,00 per il 2015 e per il 2016 e seguenti non potrà essere superiore a quella prevista per il 2015

Nel merito l'Azienda Speciale Terracina in quanto ente strumentale degli enti locali non rientra nel Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. Il dato meramente testuale ha l'effetto, quindi, di escludere l'applicabilità della previsione contenuta nell'art. 3 co. 27 della l.24 dicembre 2007, n. 244, richiamato dall'art. 1 comma 611 ss. della legge 190/2014, poichè si riferisce esclusivamente alle partecipazioni societarie e, pertanto, non opera in relazione alle aziende speciale così come chiarito da diversi pronunciamenti della Corte dei Conti . In base all'indirizzo emanato dall'Amministrazione con il decreto sindacale e con l'indicazione dei criteri individuati e relativamente all'Azienda Speciale Ente strumentale di gestione del Comune di Terracina, ossia ente istituzionalmente dipendente dall'ente locale ed elemento del sistema amministrativo facente capo a questo, costituito con delibera di Consiglio Comunale n. 115-XIV del 02.09.2009 , quale forma di gestione prevista dall'art. 114 del TUEL per i servizi sociali erogati nel territorio di Terracina, si esplicita quanto segue:



- ❖ In data 27.02.2014 con atto rep. 612 è stato stipulato con l'amministrazione il contratto di servizio che disciplina le modalità di gestione nell'erogazione dei servizi assegnati;
- ❖ L'Azienda Speciale – ente pubblico economico strumentale del Comune di Terracina informa la sua attività ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità avendo come obiettivo il pareggio di bilancio raggiungibile attraverso la contribuzione del Comune per la copertura dei costi sociali.

Criterio A) – Riduzione dei costi del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato con decreto del Commissario prefettizio in data 28.01.2015.

È composto di n. 3 componenti tra cui il Presidente, rispetta la quota di genere prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio 2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120.

L'art. 6 comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, dispone che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli." Al Consiglio di Amministrazione non viene riconosciuta alcuna indennità ma esclusivamente dall'attuazione della disciplina specifica un gettone di € 30,00 per ciascun componente per ogni presenza di seduta.

Per l'anno 2015 i gettoni corrisposti sono:

Componenti del C.d.A	Sedute del C.d.A	Presenze	Gettone di Presenza	Importo
Presidente	12	12	€ 30,00	€ 360,00
Consigliere	12	12	€ 30,00	€ 360,00
Consigliere	12	12	€ 30,00	€ 360,00
Totale gettoni di presenza	12	36	€ 30,00	€ 1.080,00

Criterio B) - Riduzione dei costi degli organi di controllo

L'Azienda Speciale Terracina ha un Revisore Unico nominato con decreto sindacale n.13039/U del 07.03.2014 per i tre esercizi 2014-2015-2016.

Il compenso previsto ridotto già nel 2014 del 45% è confermato nella stessa entità per il 2015 ed è pari all'importo annuale di € 6.000,00 oltre IVA , Cassa ed applicando della detrazione per la Ritenuta d'acconto nella misura di legge.

Criterio C) - Riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi totali di erogazione dei servizi



AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA



L'Azienda Speciale Terracina ha una pianta organica approvata dal Consiglio Comunale nel Piano Programma e negli aggiornamenti annuali al Piano programma triennale così composta:

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE

PROFILI PROFESSIONALI	ASILO NIDO "G. ISABELLA"	ASILO NIDO "MILLE COLORI"	ASILO NIDO TAGHIRO'	SERVIZIO DI CUSTODIA E CENTRO DIURNO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SERVIZI VARI	SERVIZIO DI MONTAGGIO E SONTAGGIO PALCHI	SERVIZI GENERALI	COPERTURA IN ORGANICO
EDUCATORI	07 25h	07 25h	06 25h					20
Ausiliari cuoco caregiver	04 01 01 25h-36h	04 01 01 25h-36h	04 01 02 25h-36h					12 03 04
Manutentori e operai per servizi vari				02 02 24h 36h	03 36h	04 24h 36h		09 02
Operai Cimiteriali** Cessati					04 36h			
Collaboratori e Amministrativo							03 05 18h-30h	03 05
Informatico							24h	
Coordinatore Servizi per la Famiglia							36h	
Psicologo							01 24h	
Direttore							09	01
TOTALE	13	13	13	04	07	04	09	63



Un fabbisogno di personale a tempo determinato per i servizi affidati approvato con delibera del consiglio comunale in sede di Bilancio di Previsione e di aggiornamento dell'annualità del Piano Programma Triennale

**RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO PER SERVIZI ATTIVI**

PROFILI PROFESSIONALI	CENTRO DIURNO DISABILI "IL MELOGRANO"	GRUPPO APPARATAMENTO "DOMUS CARMINIA"	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI	SERVIZI GENERALI	ASSISTENZA DOMICILIARE	TOTALE	VACANTE
EDUCATORI	02 24h		16 20/30h			18	02
ANIMATORI	04 24h	01 20h				05	
OSA/OSS	04 24h	03 24h			06	13	06
Collaboratori Amministrativi				02 36h		02	02
Informatico				01 24h		01	01
Esperto di comunicazione siti web				01 30		01	01
Psicologo				01 24h		01	01
Assistente sociale				02 36h		02	02
TOTALE	10	04	16	07	06	43	15



Il costo del personale in materia di servizi sociali è strettamente legato alla tipologia di servizi erogati ed al rispetto del rapporto operatore/utente per il servizio di :

- ❖ Asilo nido – l'Azienda gestisce n. 03 asili nidi comunali di cui n. 2 per una capienza max di 60 bambini e n. 01 per una capienza max di n. 48 bambini;
- ❖ Assistenza specialistica nelle scuole in favore di studenti diversamente abili in cui in base al livello di gravità della disabilità è necessario garantire il rapporto 1 a uno tra operatore ed utente;
- ❖ Domus Carminia- Gruppo appartamento per disabili psichiatrici , rapporto utente operatore all'interno della struttura con turnazione notturna

L'azienda rispetta la normativa in materia di assunzioni e di spesa del personale.

Il costo del personale per il 2015 rileva una **riduzione del 9,88%** rispetto alla spesa del 2014

Criterio D) - Riduzione dei costi generali, gestione e servizi generali amministrativi

In ottemperanza il centro di costo dei costi generali, gestione e servizi generali amministrativi è stata rispettata la percentuale di riduzione del 5% prevista dal criterio di razionalizzazione per l'annualità 2015 avendo ridotto il centro di costo del 35%

E) Riduzione della contribuzione a carico del bilancio annuale e pluriennale d'esercizio del Comune di Terracina a copertura dei costi sociali a pareggio di bilancio

Per l'annualità 2015 è stato confermato il contributo a carico del Comune per la copertura dei costi sociali e per il raggiungimento del pareggio di Bilancio pari ad **€ 1.380.000,00**

L'Azienda per l'esercizio 2015 non evidenzia perdite di bilancio , ed il contributo di € 1.380.000,00 iscritto nel Bilancio di Previsione 2015 ed approvato dal Comune , ha consentito all'Azienda di raggiungere il pareggio di bilancio.

Il Direttore Generale
D.ssa Carla Amici

**FARMACIA
COMUNALE X SEDE
SRL**

E

ACQUALATINA SPA

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1 commi 611 e seguenti legge 190/2014) – Approvato con Decreto sindacale in data 31.03.2015

Farmacia Comunale X sede S.r.l.

Con Delibera n. 69 del 16/09/2014 il Consiglio Comunale ha deliberato di cedere la titolarità e le quote societarie della Farmacia Comunale X sede S.r.l. A tale scopo è stato affidato apposito incarico per la determinazione del valore di cessione.

Con Delibera n. 88 del 16.09.2014 il Consiglio Comunale ha stabilito le modalità da attuare al fine dell'alienazione della quota societaria del 51% del Comune di Terracina, nonché della correlata titolarità della sede farmaceutica, stabilendo di doversi procedere alla cessione mediante asta pubblica, al prezzo iniziale da porre a base di gara pari ad euro 1.340.000,00 (unmilionetrecentoquarantamila/00), come da valutazione massima risultante dalla suddetta perizia di stima, dando atto del diritto di prelazione spettante al socio di minoranza, ai sensi dell'art. 2 della Legge 2 maggio 2014, n. 68 comma 568 bis.

La vendita non ha avuto ancora luogo, in quanto in sede di approvazione del Bilancio della partecipata relativo all'annualità 2014 sono emerse delle problematiche relative ad alcune poste iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale per le quali i soci hanno richiesto un esame più approfondito.

Il socio di minoranza, con nota datata 19.10.2015 ha rappresentato all'Ente la proposta di acquisto della sola quota societaria del 51% della "FARMACIA COMUNALE X SEDE" offrendo la somma pari a complessivi euro 815.000,00 (ottocentoquindicimila/00).

Alla luce della intervenuta proposta di acquisto, da parte del socio di minoranza, con delibera n. 25 del 17/002/2016 il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio comunale, ha demandato l'affidamento di incarico, a professionista abilitato, al fine di accertare, anche alla luce delle emerse problematiche connesse alla mancata approvazione del bilancio della partecipata alla data del 31/12/2014, la convenienza della proposta avanzata dal socio di minoranza e la possibilità di mantenimento in capo all'Ente della titolarità della stessa.

Acqualatina S.p.a

Nel piano approvato è stata espressa la volontà di mantenere la partecipazione minoritaria nella società.

